

BILANCIO

Il capitale sociale resiste solo alle perdite del 2020?

di Fabio Landuzzi, Giovanni Valcarenghi

DIGITAL Seminario di specializzazione

L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO 2019 DOPO IL CORONAVIRUS

[Scopri di più >](#)

Il D.L. 23/2020 ha opportunamente varato **due disposizioni a sostegno della “sopravvivenza” delle società**; l'[articolo 6](#), che sterilizza le norme che impongono la **riduzione del capitale per perdite** e l'[articolo 7](#), sul tema della **continuità aziendale**.

I due interventi, a nostro giudizio, **vanno letti congiuntamente**, in quanto guidati da una medesima *ratio*, vale a dire la **possibilità di proseguire l'attività in determinate circostanze** (che normalmente sarebbero considerate patologiche) con una **salvaguardia per la responsabilità dell'organo amministrativo**.

Si è contribuito, negli ultimi giorni, a chiarire il tema dell'[articolo 7](#), anche grazie all'emanazione di un pregevole documento della **Fondazione Nazionale Commercialisti**; molto meno esplorato, invece il contenuto dell'[articolo 6](#), in merito al quale ci si è spesso limitati ad affermare che si tratti di **norma applicabile solo alle perdite dell'esercizio 2020**.

Certamente, il **dettato normativo non è cristallino** e pare portare in questa direzione anche la lettura della **Relazione illustrativa** e gli **esempi** che sovente si citano, ma ci sentiamo di proporre anche una **lettura alternativa**, che non riteniamo del tutto infondata soprattutto volendo salvaguardare il suddetto **obiettivo** della norma.

La questione ruota attorno a questa locuzione: **“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto [ndr: 9 aprile 2020] e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli”**

La finalità inequivoca della norma è quella di sterilizzare le disposizioni civilistiche che debbono essere applicate nel caso di **perdite superiori al terzo del capitale sociale**, anche quando il capitale scende al di **sotto del minimo legale**; ciò è tanto vero che viene sospesa anche la **causa di scioglimento di cui all'[articolo 2484 cod. civ.](#)**.

La **Relazione Illustrativa** precisa che la norma **mira ad evitare che la perdita del capitale**, dovuta alla crisi COVID-19 e verificatasi nel corso degli **esercizi chiusi al 31 dicembre 2020**, ponga gli amministratori di un numero elevatissimo di imprese nell'alternativa – palesemente abnorme – tra **l'immediata messa in liquidazione**, con **perdita della prospettiva di continuità** anche per imprese anche performanti, ed il **rischio di esporsi a responsabilità per gestione non conservativa** ai sensi dell'articolo 2486 del codice civile. La sospensione degli obblighi previsti dal Codice civile in termine di perdita del capitale sociale, per contro, tiene conto della necessità di **fronteggiare le difficoltà dell'emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà**, non deformata da una situazione contingente ed eccezionale.

Notiamo che, nella Relazione, si fornisce una **rappresentazione non completamente aderente alla norma**, almeno a quella pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale; nella **Relazione** ci si riferisce, infatti, alla **perdita del capitale “verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020”** quando invece il testo della norma evoca quella degli esercizi **“chiusi entro la predetta data** [ndr: 31-12-2020]”. Circostanza non di poco conto, visto che potrebbe rendere applicabile la disposizione (come appare certamente più logico ritenere) anche agli **esercizi non coincidenti con l'anno solare (interessati dalla crisi)** e, più in generale, agli **esercizi chiusi prima del 31 dicembre 2020**.

Proprio su tale ultimo aspetto (in definitiva, pensando al 2019) proponiamo le seguenti riflessioni che – a nostro sommesso giudizio – meriterebbero un **approfondimento** di meditazione:

- partiamo con una certezza: la norma sicuramente **non nasce per sterilizzare le perdite “di gestione” generatesi nel corso del 2019**, visto che in tale esercizio non vi era alcuna traccia dell'influenza del fenomeno **Covid-19**;
- ciò non significa, però, che nel bilancio 2019 non vi possano essere delle influenze che derivino – in via immediata e diretta – dalla **pandemia**. Almeno due casi ci sono venuti alla mente:
 - **svalutazione del magazzino a seguito di vendite a prezzo ridotto dei primi mesi del 2020 post disposizioni emergenziali.** Si pensi al caso di un'azienda (ad esempio, un concessionario d'auto) che possiede un rilevante **stock di magazzino al 31 dicembre 2019**; alla riapertura dell'attività al prossimo mese di maggio propone **importanti scontistiche per recuperare immediata liquidità** e coprire il fabbisogno finanziario. In sede di redazione del **bilancio 2019**, nel valutare le **giacenze**, la società deve tenere conto del minore prezzo di vendita dei beni ove questo fosse **inferiore al costo** (v. **“Fatti di rilievo dei primi mesi successivi alla chiusura dell'esercizio che si riflettono sulle stime del bilancio”**, Oic 29, par. 59, lett. a), ben sapendo che tale ribasso è una **diretta conseguenza dell'emergenza Covid-19**;
 - **svalutazione dei crediti a seguito di accadimenti verificatisi sempre nei primi mesi del 2020 e post emergenza sanitaria.** Si pensi al caso di un'azienda con un cliente che, non appena intravisto l'avvio della fase di **lockdown**, abbia presentato **domanda di concordato in bianco**, confidando nell'interruzione del lavoro dei Tribunali, ovvero, ad un cliente che risultava in **equilibrio finanziario nel 2019** e, in maniera repentina, abbia

imboccato un **tunnel di crisi a seguito della pandemia**. Il credito dovrebbe essere svalutato nel bilancio del 2019 (di nuovo, si tratta di una revisione delle stime ex **59, lett. a, dell'Oic 29**), anche se la motivazione principale di tale (s)valutazione può essere **ascritta all'emergenza Covid**;

- se la norma intende **evitare l'alternativa palesemente abnorme** (cit. Relazione Illustrativa) tra l'immediata messa in liquidazione ed il rischio di esporsi ad una gestione non conservativa, ci pare che quantomeno le casistiche sopra evidenziate siano parimenti **meritevoli rispetto alle perdite insorte e manifestatesi nel corso dell'esercizio 2020**.

Ove si condividano le precedenti riflessioni, non resterebbero che **due soluzioni praticabili**, per cogliere quello che è l'obiettivo (dichiarato) della norma:

- una **“forzatura” delle regole di redazione del bilancio** (ad esempio, una maggiore “prudenza” nella svalutazione dei crediti), in verità non palesata in alcuna disposizione normativa (se non in merito alla continuità aziendale dell'[articolo 7](#)), quindi **altamente rischiosa**;
- una **“lettura estensiva”** della norma sulla sterilizzazione delle perdite, al fine di **ricomprendervi ogni evento che abbia trovato la propria origine nel fenomeno Covid-19**.

L'argomento è tanto delicato (per la **responsabilità che ne deriverebbe in capo agli amministratori**) che non ci sentiamo assolutamente di qualificare come certezza quanto sopra riportato; tuttavia, ci pare anche doveroso lanciare il classico **“sasso nello stagno”** al fine di evitare che una **lettura miope di disposizioni** già confuse di proprio, porti a **ridurre gli effetti benefici che, probabilmente, il Legislatore intende concedere** in un delicato periodo come quello che stiamo vivendo.

Solo così si potrà evitare la chiusura di imprese ancora **performanti**, proprio come richiede la **Relazione Illustrativa**.